

STATUTO

Gruppo Nazionale Agenti Allianz Subalpina

APPROVATO IL 25 - 26 GENNAIO 1986

MODIFICATO IL 24 - 25 - 26 GIUGNO 1988 ED APPROVATO ALL'UNANIMITA'
MODIFICATO IL 3 - 4 - 5 MAGGIO 1991 ED APPROVATO ALL'UNANIMITA'
MODIFICATO IL 12 - 13 - 14 APRILE 1994 ED APPROVATO ALL'UNANIMITA'
MODIFICATO IL 10 - 11 - 12 MAGGIO 1996 ED APPROVATO ALL'UNANIMITA'
MODIFICATO IL 21 - 24 MAGGIO 2002 ED APPROVATO ALL'UNANIMITA'

ARTICOLO 1

Costituzione e Sede

E' costituito in Jesolo Lido il 10/11 maggio 1996 il Gruppo Aziendale fra gli Agenti della Compagnia di Assicurazioni Allianz Subalpina S.p.A. sotto la denominazione:

GRUPPO NAZIONALE AGENTI ALLIANZ SUBALPINA
COD. FISCALE 92027120135

Con Sede Legale e con Sede Effettiva presso il Presidente pro-tempore in carica. Il gruppo è apolitico e non persegue fini di lucro.

ARTICOLO 2

Scopi

- Il Gruppo tutela gli interessi degli iscritti nell'ambito Aziendale, ed in particolare:
- a) Vigila sull'osservanza delle Leggi, dei Contratti, degli Accordi, sia Aziendali che Nazionali;
 - b) Svolge azione di tutela degli interessi collettivi ed individuali degli Iscritti nei confronti dell'Impresa Mandante;
 - c) Interviene con l'Impresa Mandante al fine di migliorare i servizi amministrativi, tecnici e di programmazione onde facilitare il lavoro degli Agenti;
 - d) Dirime le vertenze tra gli Agenti e, quando ne fosse investito, quelle tra la Compagnia e gli Agenti;
 - e) Mantiene il collegamento con le Organizzazioni Nazionali di Categoria per prospettare alle stesse i problemi di interesse generale ed ha le rappresentanze in seno alle organizzazioni stesse;
 - f) Promuove iniziative mutualistiche e di solidarietà tra gli Iscritti;

- g) Promuove la professionalità degli Iscritti ed inoltre promuove e favorisce, direttamente e/o indirettamente, servizi agli Iscritti.

ARTICOLO 3 Iscrizione e Doveri

- a) possono fare parte del Gruppo con parità di diritti e di doveri tutti coloro:
 - che avendone diritto, hanno in corso con l'Allianz Subalpina un contratto di Agenzia in gestione libera e che ne facciano espressa domanda, versando contemporaneamente la quota associativa;
 - che hanno risolto tale rapporto a condizione che non assumano, anche successivamente, altro contratto d'agenzia con impresa di Assicurazione diversa ed a condizione che siano stati iscritti al Gruppo senza soluzione di continuità;
 - l'iscrizione ha efficacia con ratifica del Consiglio Direttivo;
- b) L'Agente non iscritto, cessato, dimissionario o espulso dal Gruppo, può chiedere l'iscrizione facendone domanda scritta al Presidente; l'iscrizione è ratificata solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.
- c) L'appartenenza al Gruppo comporta l'accettazione e l'impegno all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, compreso il versamento dei contributi associativi che verranno stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Organi del Gruppo ARTICOLO 4

Gli organi del Gruppo Nazionale Agenti Allianz Subalpina sono costituiti da:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Consiglio Direttivo
- c) la Giunta Esecutiva
- d) il Presidente ed il Vice Presidente Vicario
- e) il Collegio dei Probiviri
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 5 L'assemblea Generale

E' composta da tutti gli iscritti al Gruppo in regola con i contributi e può venire convocata sia per presenza che per referendum.

Ogni iscritto ha diritto ad un voto. Il voto può essere delegato con atto scritto.

Ogni iscritto può essere portatore di un massimo di 2 deleghe.

- a) ASSEMBLEA GENERALE - SESSIONE ORDINARIA: viene convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno ogni tre anni, con preav-

viso scritto di 30 giorni; è regolarmente costituita con la presenza di persona o per delega di almeno un terzo degli iscritti.

- b) ASSEMBLEA GENERALE - SESSIONE STRAORDINARIA: viene convocata per iscritto dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta motivata e sottoscritta da un minimo di un quinto degli iscritti, con preavviso di 15 giorni, ridotti a 8 se con avviso telegrafico; è regolarmente costituita con la presenza di persona o per delega, di almeno un terzo degli iscritti.
- c) ASSEMBLEA GENERALE - CONVOCAZIONE PER REFERENDUM: la convocazione per referendum viene indetta dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata; è valida se con risposta scritta di almeno il 50% degli iscritti pervenuta entro 30 giorni dalla data della raccomandata.
- d) ASSEMBLEA GENERALE - COMPETENZE:
 - 1 - delibera sulla relazione del Consiglio Direttivo,
 - 2 - delibera sul bilancio del Gruppo,
 - 3 - discute l'ordine del giorno predisposto dal Consiglio Direttivo e diramato agli iscritti,
 - 4 - delibera l'indirizzo operativo e programmatico del Gruppo,
 - 5 - elegge 15 dei 20 membri di cui è composto il Consiglio Direttivo,
 - 6 - elegge il Collegio dei Probiviri,
 - 7 - elegge il Collegio dei Revisori dei Conti,
 - 8 - può apportare modifiche allo Statuto con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, di persona o per delega,
 - 9 - delibera lo scioglimento del Gruppo solo con la presenza di persona o per delega dei 2/3 degli iscritti.

Il Consiglio Direttivo **ARTICOLO 6**

- a) E' composto da 20 membri di cui 15 eletti dall'Assemblea Generale e 5 Capi Area eletti dai Delegati Regionali in occasione del Congresso Ordinario;
- b) Sviluppa le delibere dell'Assemblea Generale; stipula contratti, accordi od altro a carattere collettivo, nell'interesse degli iscritti; delibera la convocazione dell'Assemblea Generale;
- c) Viene convocato dal Presidente ogni volta che ne ravvisi la necessità; deve venire convocato dal Presidente su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi membri;
- d) Approva il Bilancio dei Fondi del Gruppo, salvo ratifica dell'Assemblea Generale;
- e) Determina l'entità e le modalità di versamento dei contributi associativi annuali e dei rimborsi ai Componenti gli Organi Statutari e le Commissioni;
- f) Istituisce le Commissioni di Lavoro necessarie e ne nomina i Membri;
- g) Delibera sulla iscrizione al Gruppo degli Agenti che ne facciano richiesta;
- h) Può nominare propri rappresentanti presso organi esterni;
- i) Convoca entro 60 giorni dalla chiusura del Congresso le Assemblee Regionali.

ARTICOLO 7 **La Giunta Esecutiva**

E' composta dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dagli altri cinque membri eletti dai 15 membri del Consiglio Direttivo designati dall'Assemblea e dai 5 Capi Area. Attua le delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo. Può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo in caso di urgenza, salvo ratifica entro 60 giorni.

Il Presidente e il Vice Presidente Vicario **ARTICOLO** 8

Sono eletti dai 15 membri del Consiglio Direttivo designati dall'Assemblea Generale e dai 5 Capi Area. In particolare il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva. Convoca l'Assemblea Generale. Nomina il Segretario/Tesoriere anche al di fuori del Consiglio Direttivo. Adempie a tutte le funzioni che gli sono state attribuite dal presente Statuto. Ha la rappresentanza del Gruppo di fronte a terzi. Mantiene i collegamenti con le Organizzazioni Nazionali di Categoria. E' membro di diritto di tutte le Commissioni nominate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 **Il Collegio dei Probiviri**

E' eletto dall'Assemblea Generale in numero di 3 Membri effettivi e 2 supplenti. I membri del Collegio non possono fare parte del Consiglio Direttivo. Elege tra i 3 membri effettivi il proprio Presidente. E' compito del Collegio dirimere le controversie che potessero insorgere tra gli iscritti e controlla la correttezza etica e professionale degli stessi. Agisce di propria iniziativa, su segnalazione degli Iscritti e per investitura delle parti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti **ARTICOLO** 10

E' eletto dall'Assemblea Generale in numero di 3 membri effettivi e 2 supplenti. I membri del Collegio non possono fare parte del Consiglio Direttivo. Elege tra i tre Membri effettivi il proprio Presidente. E' compito del Collegio verificare la regolarità delle scritture contabili, esaminare e ratificare il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Segretario/Tesoriere, prima di sottoporlo all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale. E' inoltre compito del Collegio verificare la regolarità del Bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Presidente del Fondo di Solidarietà Allianz Subalpina, prima di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Generale di tale istituzione.

ARTICOLO 11 Aree di Base

La rete Agenziale viene suddivisa in 5 Aree e precisamente:
 Area 1: Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Sardegna.
 Area 2: Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria.
 Area 3: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia.
 Area 4: Lazio, Campania, Abruzzo, Molise.
 Area 5: Puglia, Sicilia, Calabria, Basilicata.

Ogni Regione elegge i suoi Delegati in proporzione al numero di Agenzie esistenti e/o all'estensione della Regione. I Delegati Regionali facenti parte della stessa area eleggono un Rappresentante denominato Capo-Area che entra a far parte del Consiglio Direttivo con tutti i diritti.

I Capi Area, come i Delegati, possono essere sostituiti in seguito a mozioni motivate ed approvate dalla maggioranza di coloro dai quali sono stati eletti.

Durata e decadenza delle cariche ARTICOLO 12

- a) Tutte le cariche hanno durata di 3 anni e coloro che le rivestono sono rieleggibili. Tutte le cariche sono onorifiche e pertanto non è ammesso alcun rimborso spese personali all'infuori di quelle sostenute per conto e nell'interesse del Gruppo.
- b) Nel caso un componente elettivo degli Organi Collegiali cessi dalla carica prima della scadenza del suo mandato, viene sostituito dal primo dei non eletti, per la durata residua.
- c) In caso di parità di voti, viene eletto l'iscritto con maggior anzianità di mandato.

ARTICOLO 13 Perdita della qualifica di Iscritto

- a) Per dimissioni, comunicate per iscritto al Presidente del Gruppo;
- b) Per morosità;
- c) Per violazione dei doveri statutari, su delibera del Consiglio Direttivo.

Bilancio Annuale ARTICOLO 14

Alla chiusura di ogni esercizio annuale, che coincide con l'anno solare, ed entro il mese di marzo, il Segretario/Tesoriere, provvederà alla redazione del bilancio dell'esercizio trascorso. Questo bilancio, dopo la ratifica del Collegio dei Revisori dei

Conti, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, alla loro prima convocazione.

ARTICOLO 15 Norme Generali

- a) Tutte le votazioni degli Organi Collegiali, avvengono, di regola, per alzata di mano; nel caso questa votazione non risulti provante, chi presiede può richiedere votazione per appello nominale. Le votazioni per l'elezione degli Organi Statutari di cui all'art. 4 devono avvenire a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- b) Nelle riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Revisori dei Conti non è ammessa delega.
- c) Quando una votazione investe la responsabilità di un Iscritto, questi non ha diritto al voto.
- d) L'Assemblea Generale, come primo atto, deve eleggere un proprio Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e numero 3 scrutatori.
- e) Le riunioni degli Organi Statutari, salvo quanto espressamente previsto dallo Statuto, sono valide con la presenza fisica della maggioranza assoluta degli aventi il diritto.
- f) Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di Legge.

STATUTO

Fondo di Solidarietà del Gruppo Nazionale Agenti Allianz Subalpina

CONFORME ALLE DELIBERE APPROVATE DALLE ASSEMBLEE GENERALI DEL

24-25 APRILE 1972 in VERONA
7-8 MAGGIO 1976 in RIMINI
22-23 MAGGIO 1978 in S. MARGHERITA DI PULA (CA)
2-3 MAGGIO 1980 in CHIANCIANO (SI)
27-28 MAGGIO 1982 in STRESA (NO)
17-18-19 MAGGIO 1984 in ROMA
24 GENNAIO 1986 in BOLOGNA
24-25-26 GIUGNO 1988 in TAORMINA (ME)
3-4-5- MAGGIO 1991 in RICCIONE
11 APRILE 1994 in PALMA DE MAJORCA
10 MAGGIO 1996 in JESOLO LIDO (VE)
25 MAGGIO 1999 in ABANO TERME (PD)
21 - 24 MAGGIO 2002 in OSTUNI (BR)

ARTICOLO 1

Costituzione

A seguito di unanime delibera del 5° Congresso Nazionale del Gruppo Nazionale Agenti de la "PACE" Assicurazioni & Riassicurazioni S.p.A. tenutosi in Verona nei giorni 24 e 25 aprile 1972, viene istituito, con effetto 1° Luglio 1972, il FONDO DI SOLIDARIETA' fra gli Agenti della Compagnia. Ciò premesso, con unanime delibera degli iscritti al Fondo, alla data 31.12.1995 riuniti in Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria in Jesolo Lido il 10 Maggio 1996, il Fondo assume la nuova denominazione della Compagnia:

**"FONDO DI SOLIDARIETA' FRA GLI AGENTI
DELLA COMPAGNIA ALLIANZ SUBALPINA S.p.A."**

Tutti gli Agenti della Compagnia ALLIANZ SUBALPINA iscritti al Gruppo devono contemporaneamente essere iscritti al Fondo di Solidarietà e viceversa. Resta fermo che gli Agenti che abbiano compiuto 55 anni al momento della prima iscrizione non godranno dei benefici di cui all'Art. 6 Comma "c" e "o". L'iscrizione avverrà con semplice versamento della quota annuale di Euro 154,94.

ARTICOLO 2 Soci

- a) Sono soci del Fondo gli Agenti già iscritti alla data del 31.12.2001, come da elenco depositato presso il Presidente pro-tempore.
- b) E' condizione indispensabile, per essere iscritti al Fondo, l'appartenenza al Gruppo Nazionale Agenti ALLIANZ SUBALPINA.
Pertanto, tutti gli Agenti di nuova nomina hanno facoltà, previa richiesta indirizzata al Presidente entro 90 giorni dalla data di inizio del mandato, di iscriversi al Fondo di Solidarietà.

Decorrenza Decadenze

ARTICOLO 3

Per gli Agenti di nuova nomina, le prestazioni di cui all'Art. 6 hanno effetto dal giorno successivo alla data di versamento del contributo previsto dall'Art. 5.
In caso di revoca del mandato o di dimissioni, il Socio decade da ogni diritto dalle ore 24 del 31 Dicembre dell'anno di revoca o di dimissioni ed i contributi versati rimangono acquisiti a favore del Fondo.
Al compimento del 70° anno di età, gli Agenti ancora in carica, decadono automaticamente dall'iscrizione al Fondo.

ARTICOLO 4 Scopi

Il Fondo ha scopo di mutua assistenza tra gli Agenti e testimonianza di solidarietà verso il Collega colpito dalla sorte o in stato di grave e comprovata necessità.

Contributi

ARTICOLO 5

Il Fondo viene alimentato:

- a) Dalla contribuzione annuale anticipata da parte di ogni Socio di una somma di Euro 155,00 (centocinquantacinque/00) per ogni Agente e/o Coagente.
L'Agente di nuova nomina versa un contributo di primo anno pari ad un importo di Euro 52,00 (cinquantadue/00).
Il contributo dovrà essere versato entro il 30 Marzo di ogni anno.
L'iscritto dovrà provvedere ad ottemperare a quanto sopra tramite bonifico continuativo riportante oltre ai propri estremi anche il codice agenzia.
- b) Da eventuali liberi contributi straordinari dei Soci e di terzi.
- c) Dagli interessi, sopravvenienze ed utili maturati sui depositi e dagli investimenti dei capitali del Fondo.

ARTICOLO 6 Prestazioni

- a) **DECESSO DI UN SOCIO:** Il Consiglio di Amministrazione provvede ad erogare agli Eredi Legittimi e/o Testamentari, e/o Beneficiari indicati dal Socio, un capitale di Euro 10.330,00, che viene elevato a Euro 20.660,00 in caso di decesso per infortunio. Ogni Socio può indicare per iscritto, a mezzo raccomandata R.R. al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo il/i nominativo/i della/e persona/e a cui dovrà essere versato il capitale e la sua eventuale ripartizione. Dette indicazioni possono venire revocate e/o modificate dal Socio in ogni momento.
- b) **INVALIDITA' PERMANENTE DI UN SOCIO:** Il Consiglio di Amministrazione provvede ad erogare allo stesso un capitale di Euro Euro 10.330,00, che viene elevato a Euro 20.660,00 in caso di invalidità permanente totale, conseguente ad infortunio. L'invalidità permanente parziale, superiore al 50% viene considerata invalidità permanente totale. Per accertamento delle invalidità, valgono le modalità previste dall'Art.16, comma 2° dell'Accordo Nazionale Imprese - Agenti di Assicurazione del 16.9.1981 e del 28.7.1994. Il Socio colpito da invalidità permanente totale, dopo aver beneficiato delle prestazioni previste dal presente articolo, rimane iscritto al Fondo per il caso di morte, salvo quanto previsto all'Art. 3 (decadenze) ed è esonerato dal versamento dei contributi annuali di cui all'Art. 5.
- c) **CESSAZIONE DEL MANDATO:** Il Consiglio di Amministrazione provvede ad erogare al Socio che cessa dal mandato, per quanto previsto all'Art.17 dell'Accordo Nazionale Imprese - Agenti di Assicurazione del 16.9.1981 e del 28.7.1994 un capitale di Euro 5.165,00.
- d) **DECADENZA DI APPARTENENZA AL FONDO PER COMPIMENTO DEL 70° ANNO DI ETÀ:** Il Consiglio di Amministrazione provvede ad erogare al Socio che decade dall'appartenenza al Fondo, per il compimento del 70° anno di età, come previsto dall'Art. 3 del presente Statuto, un capitale di Euro 6.198,00.
- e) **EROGAZIONI STRAORDINARIE:** Su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo Nazionale Agenti, è data facoltà al Consiglio di Amministrazione di erogare prestazioni di carattere straordinario a favore dei Soci colpiti da eventi eccezionali. Quanto deliberato dai suindicati Organi Statutari è insindacabile ed inappellabile. Le prestazioni di carattere straordinario non potranno superare, per singolo caso e Socio, il capitale di Lire 12.912,00 (dodicimilanovecentododici/00).
- f) **DIRITTO ALLE PRESTAZIONI:** Il diritto alle prestazioni previste nel presente articolo, decade se il Socio non è in regola con il versamento del contributo di cui all'Art. 5, almeno dell'anno precedente all'avvenimento.

Sede ARTICOLO 7

La sede Legale del Fondo è presso la Sede del Presidente pro-tempore.

ARTICOLO 8 Organi

Gli Organi del Fondo sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assemblea Generale dei Soci ARTICOLO 9

L'Assemblea Generale Ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con preavviso minimo di 30 giorni, unitamente alla convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria del Gruppo Nazionale Agenti. Può venire convocata in Sessione Straordinaria, sempre dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei Soci; in questo caso il preavviso minimo è ridotto a 15 giorni.

L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. Ogni Socio NON può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea può venire interpellata per referendum. Il referendum è valido con la risposta di almeno la metà più uno dei Soci e delibera a maggioranza assoluta delle risposte. L'Assemblea Generale Ordinaria elegge il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 3 membri effettivi e da n. 2 membri Supplenti e sono rieleggibili. I tre membri effettivi eleggono tra loro il Presidente. Gli Amministratori rimangono in carica per la medesima durata prevista dallo Statuto del Gruppo Nazionale Agenti per il proprio Consiglio Direttivo e non hanno diritto a compensi, salvo il rimborso spese. Viene convocato dal suo Presidente almeno una volta all'anno con preavviso minimo di 8 giorni. E' valido con la presenza fisica di almeno 2 membri effettivi ed un supplente con delega scritta del terzo membro effettivo.

Nel caso di dimissioni o decadenza di un membro effettivo gli subentra il più anziano in età tra i due membri supplenti. I membri supplenti non hanno diritto al voto se non delegati da un membro effettivo. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione del Fondo con la cura del "BUON PADRE DI FAMIGLIA", delibera sull'impiego e sugli investimenti dei fondi, con esclusione di investimenti di capitali di rischio.

Può stipulare, se necessario, per coprire gli impegni previsti dall'Art. 6, assicurazio-

ni vita e/o contro gli infortuni sulle teste dei Soci, con un investimento annuo che in ogni caso non potrà superare il 50% del totale delle contribuzioni dell'ultimo anno, dei Soci. Provvede a tutte le incombenze e controlli che gli derivano dagli Art. 2,3,5,6 del presente Statuto.

Redige il rendiconto sulla Gestione e sulla situazione patrimoniale e contabile del Fondo, che, ratificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, viene presentato all'Assemblea generale dei Soci per l'approvazione.

Il Presidente **ARTICOLO 11** del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Fondo nei confronti della Compagnia, dei Soci, di Terzi ed in tutti gli atti giudiziari e stragiudiziari. In caso di impedimento può delegare uno degli altri due membri effettivi. Convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea Generale dei Soci.

ARTICOLO 12 Collegio dei Revisori dei Conti




Verrà rappresentato dallo stesso Collegio dei Revisori dei Conti eletto dal Gruppo Nazionale Agenti. I membri del Collegio non possono far parte del Consiglio di Amministrazione. Elegge fra i tre membri effettivi il proprio Presidente. E' compito del Collegio verificare la regolarità delle scritture contabili e del Bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, da presentare per l'approvazione alla prima riunione dell'Assemblea Generale.




Liquidazione **ARTICOLO 13**


Il Fondo può venire messo in liquidazione con delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria di almeno i due terzi dei Soci in prima convocazione ed il 50% + 1 in seconda convocazione e decidere la destinazione dell'eventuale saldo attivo.

NORME TRANSITORIE

- 1 - Qualora le disponibilità del Fondo non fossero sufficienti a coprire gli impegni assunti, il Consiglio di Amministrazione convocherà l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci per le decisioni del caso.
- 2 - Il Consiglio di Amministrazione deve emanare un regolamento interno per la gestione, che deve essere ratificato dalla Giunta Esecutiva del Gruppo Nazionale Agenti.







G	N	A

